



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N. **96**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI CAO

LORO E-MAIL

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

Resp. Istrut.: - Dr. M. Poladas

- Sig.ra G. Malagigi

OGGETTO:

Detraibilità delle spese
relative alle prestazioni rese
dagli esercenti le professioni
sanitarie riabilitative

Ritengo necessario trasmetterVi copia dell'ultima nota che la Federazione ha inviato all'Agenzia delle Entrate e al Ministero della Salute, concernente la problematica della detraibilità delle spese relative alle prestazioni rese dagli esercenti le professioni sanitarie riabilitative.

Si tratta di un secondo intervento, che fa seguito ad una precedente richiesta di chiarimenti cui il Ministero della Salute aveva già risposto con la nota del 12 ottobre u.s., pure allegata a questa comunicazione.

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All.



FNOMCeO

Roma, _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
e-mail:
dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Professioni Sanitarie e Risorse
Umane e del Servizio Sanitario Nazionale
e-mail: g.leonardi@sanita.it

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Dr. M. Poladas

Resp. Istrut.:

- Sig.ra G. Malagigi

OGGETTO:

Detraibilità delle spese
relative alle prestazioni rese
dagli esercenti le professioni
sanitarie riabilitative di cui
all'art. 3 del D.M. 29 marzo
2001.

Questa Federazione, organo ausiliario della Pubblica Amministrazione, ritiene necessario chiedere le opportune modifiche e integrazioni in riferimento a quanto indicato nella circolare n. 19/E di codesta Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento a quanto contenuto al punto 2.2, relativo alla detrazione per spese sanitarie.

Ci si riferisce, in particolare, agli orientamenti espressi sulla detraibilità delle prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001.

Nella circolare di cui trattasi, andando in contrario avviso rispetto a quanto precedentemente indicato in atti ufficiali di codesta Agenzia, si elimina il vincolo alla prescrizione medica per quanto riguarda la detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Al fine di evitare fraintendimenti di carattere sostanziale, occorre evidenziare, ad avviso di questa Federazione, che le prestazioni sanitarie rese da questi professionisti devono comunque essere legittimate da un indirizzo diagnostico-terapeutico di competenza del medico.

Al riguardo è necessario ricordare che i decreti ministeriali relativi ai profili delle professioni sanitarie riabilitative di podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia e di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva prevedono la necessità della prescrizione del medico quale elemento propedeutico allo svolgimento degli interventi terapeutici di competenza.

Infatti l'art. 1, comma 2, del DM 14 settembre 1994 n. 666 (profilo professionale del podologo), l'art. 1, comma 2, del DM 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista), l'art. 1, comma 3, del DM 14 settembre 1994 n. 742 (profilo professionale del logopedista), l'art. 1, comma 1, del DM 14 settembre 1994 n. 743 (profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia) e l'art. 1, comma 2, del DM 17 gennaio 1997 n. 56 (profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) subordinano l'esercizio delle relative attività professionali alla diagnosi e alla prescrizione del medico.

Va inoltre sottolineato che il recente decreto ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alla "erogazione da parte delle farmacie di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - www.fnomceo.it

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

00192/0740-493034

specifiche prestazioni professionali” agli artt. 3 e 4 concernenti le prestazioni degli infermieri e dei fisioterapisti testualmente prevede la necessità della prescrizione del medico.

E' necessario sempre e comunque collegare le prestazioni - anche quando fossero ripetitive - rese dall'esercente la professione riabilitativa, ad una prescrizione medica che garantisca il coordinamento fra le cure riabilitative e l'indirizzo diagnostico-terapeutico di esclusiva competenza del medico.

Qualora questo collegamento non sussistesse, non si potrebbe riconoscere la necessaria legittimazione dell'attività terapeutica del professionista della riabilitazione, venendosi addirittura a configurare profili di esercizio abusivo della professione medico-chirurgica.

L'orientamento della Federazione è, peraltro, condiviso anche dal Ministero della Salute che, recentemente interpellato dalla FNOMCeO anche a seguito del parere trasmesso dal Ministero stesso a codesta Agenzia, ha chiarito di condividere pienamente l'impostazione della FNOMCeO, come risulta dalla nota che alleghiamo.

Riteniamo, pertanto, che occorra, da parte di codesta Agenzia, un approfondimento della questione che chiarisca come lo specifico riferimento normativo ai profili delle professioni sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001 chiaramente subordina l'attività sanitaria di questi professionisti alla diagnosi ed alla prescrizione del medico.

Restando in attesa di un cortese riscontro e rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco



All.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
UFFICIO VI

Roma
00144- via Giorgio Ribotta 5

Al Presidente della Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
Dr. Amedeo BIANCO
p.zza Cola di Rienzo 80/a
00192 ROMA

1 I.S.h.a.4
Risposta al Foglio del
1

OGGETTO: Circolare Agenzia dell'Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012 .
Detrazione dell'I.V.A per le prestazioni sanitarie rese dagli operatori abilitati all'esercizio
delle professioni sanitarie elencate nel D.M. 29.03.2001 .

Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione nazionale del 19 luglio u.s.,
concernente la Circolare citata in oggetto, con la quale si chiede un chiarimento circa un parere
reso da questo Ministero alla Agenzia delle Entrate a proposito del vincolo della prescrizione
medica, al fine di ammettere alla detrazione I.V.A. le prestazioni sanitarie erogate dagli operatori
esercenti le professioni sanitarie riabilitative.

Al riguardo, si osserva che il documento oggetto della richiesta è una nota del 2 agosto
2010, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale, a seguito dell'emanazione della
Circolare n. 39/E del 1 luglio 2010, si è ritenuto utile rappresentare alla menzionata Agenzia che
l'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei professionisti abilitati all'esercizio delle
professioni ex D.M. 29 marzo 2001, non sempre è subordinata alla prescrizione medica.

Nella nota si chiarisce, inoltre, che allorquando si voglia stabilire se una determinata
attività sia soggetta o meno alla prescrizione medica, occorre fare riferimento ai contenuti dei
relativi profili professionali .

Con questo orientamento pare concordi anche codesta Federazione nazionale, che nella
nota sopra citata correttamente osserva che non si tratta di collegare, sempre e comunque, la
prestazione, in molti casi ripetitiva, resa dall'esercente la professione riabilitativa alla
prescrizione medica .

In altri termini, lo scrivente, in una nota di chiarimento indirizzata a un Ente esterno al
S.S.N. ha semplicemente affermato un principio pacifico e non ha inteso entrare nel merito di
singole fattispecie in cui la valutazione medica è prerequisite necessario per la successiva
prestazione di altro professionista sanitario .

Si resta a disposizione per ogni chiarimento si ritenesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero della Salute
DGPROF

Giovanni LEONARDI

0044577-P-12/10/2012

referente : Fabio LUPI
Tel. 0659945908
f.lupi@sanita.it



112039486

2012-09-10